

1.0.500

Emendamento al DDL di cui all'A.S. 989 - Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1-bis

Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi




1. Al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, comma 23, le parole da "non possono" a "improcedibile" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo versando le somme di cui al comma 1, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2 lettera b), nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021";

b) nell'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole "restanti rate", sono inserite le seguenti: "il 28 febbraio, il 31 maggio,".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 193 è sostituito dal seguente: "193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192 del presente articolo, limitatamente ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto-legge n. 119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate, la prima, di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo."

I RELATORI

A.S. 989 - EMENDAMENTO

Articolo 3

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2, comma 5-undecies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo le parole: "con rappresentanza diretta nel CNEL" aggiungere le seguenti: "e quelle stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento nel settore".

1-ter. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI, come definita ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, si presume che sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni. Il presente comma non si applica quando tutte le parti del contratto sono PMI."»

Jay Man

Ben GMM

3.500


Articolo 3

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis. (Modifiche alla modalità di gestione del Nuovo sistema informativo agricolo nazionale –SIAN)

1. Limitatamente ai lotti non ancora assegnati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 è interrotta. Fermi restando gli effetti e l'ulteriore corso dei lotti già assegnati alla predetta data, tra cui almeno il Lotto 1, Agea nei successivi 60 giorni, in coerenza con le intervenute disposizioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74, al regolamento di esecuzione UE 2018/746 del 18 maggio 2018 e agli indirizzi della nuova Politica agricola comune, avvia l'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con la pubblicazione del bando per l'affidamento, ad un unico fornitore, della gestione ed evoluzione del SIAN, anche avvalendosi di Consip spa. La stazione appaltante organizza l'espletamento della gara affinché si concluda entro il termine del 31 dicembre 2019. Sino al termine della predetta procedura e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura AGEA provvede alla gestione e allo sviluppo del SIAN mediante la società di cui all'articolo 14, comma 10-bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99-SIN spa, mediante proroga dei rapporti contrattuali in essere, a costi congruenti e comunque non superiori a quelli attuali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

I RELATORI



3.0.500

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione


Art. 3

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"3-bis. (Norme per il contrasto della Xylella fastidiosa)

1. Al fine di proteggere i beni culturali, l'ambiente, il territorio, il paesaggio, l'agricoltura e le foreste dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, derivanti da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, ivi compresa la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, si provvede in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di emergenza fitosanitaria e nel **comma 2 bis, articolo 6 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789**.
2. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta la seguente lettera: "c ter. I piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza."
3. Nei casi di misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano o fanno attuare tutte le misure ufficiali ritenute necessarie ad evitare la possibile diffusione di una malattia, ivi compresa la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi.
4. La mancata attuazione delle misure ufficiali fitosanitarie di cui al comma 3, necessarie ad evitare la diffusione della malattia, è punibile ai sensi dell'articolo 500 del Codice penale.
5. Nelle fattispecie riportate al comma 3, gli Ispettori fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencate nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, oggetto di misure fitosanitarie si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.
6. In caso di irreperibilità dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo e, nelle ipotesi di cui al comma 5 questi rifiutino l'accesso, gli Ispettori fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, nell'esercizio delle loro attribuzioni, al fine di attuare le misure fitosanitarie di urgenza di cui al comma 3, accedono alle aree e fondi privati con l'ausilio della forza pubblica.
7. L'articolo 1, comma 661, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è abrogato.

I RELATORI



3.0.600

AS 989 -

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

“Articolo 3 bis. (disposizioni in materia di etichettatura)

1. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) I commi 1 e 2 sono abrogati;

b) Il comma 3 è sostituito dai seguenti:

“3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di notifica di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, sono definiti per le finalità di cui alle lett. b), c) e d), par. 1 dell'articolo 39 del medesimo regolamento, i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria. **Sono fatte salve le prescrizioni previste dalla normativa europea relative agli obblighi di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti.**

3.bis Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell'art. 39, par. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) assicura la realizzazione di appositi studi diretti ad individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa provenienza nonché per valutare in quale misura sia percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione dell'Unione congiuntamente alla notifica del decreto di cui al comma 1.

3 ter. L'indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, par. 2, lett. a), quando sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 775/2018. La difformità fra il paese di origine o il luogo di provenienza reale dell'alimento e quello evocato dall'apposizione di informazioni di cui al predetto articolo 1 del regolamento (UE) n. 775/2018, anche qualora risultino ottemperate le disposizioni dell'articolo 26.3, si configura quale violazione di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento in materia di pratiche leali d'informazione.

c) i commi 4 e 4-bis sono abrogati;

d) ai commi 6 e 12, le parole: “dei decreti” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto”;

e) Il comma 10 è sostituito dal seguente:

10- Per le violazioni delle disposizioni relative all'indicazione obbligatoria dell'origine e della provenienza previste dal presente articolo e dai decreti attuativi, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 231 «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015». Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2018, n. 32.

f) al comma 11, le parole: “del primo dei decreti” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto”.

3.0.700 (1/1) 5.

2. Il presente articolo entra in vigore 3 mesi dopo la data di notifica di cui al paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, di cui viene data comunicazione con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

I RELATORI

Jon Moore

Henk Buijs

3.0.700

A.S. 989 - Emendamento

Articolo 5

I RELATORI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

"2-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante "Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)", la parola "quattro" è sostituita dalla seguente: "due".

2-ter. Il presidente di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, in carica all'entrata in vigore della presente disposizione, è confermato sino a naturale scadenza."

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè disposizioni urgenti nel settore aereo».

Hen GUM

5.500

Joy Mann

Articolo 8.

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Il mandato del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, nonché l’operatività della relativa struttura di supporto, sono prorogati al 31 dicembre 2019.


1 ter. A decorrere dal 1 gennaio 2020, al fine di garantire l’attuazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l’Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale dall’articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri dallo stesso individuate, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per le materie di sua competenza.

1 quater. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 ter, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, si avvale di un contingente di esperti messi a disposizione delle strutture di cui al comma 1 ter, in possesso di specifica ed elevata competenza tecnologica e di gestione di processi complessi, nonché di significativa esperienza in tali materie, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala, da nominare ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti e la relativa composizione, con le specifiche qualificazioni richieste ed i relativi compensi.

1 quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede:

- a) quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze;
- b) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili.”

I RELATORI





8.500

8.

EMENDAMENTO

Articolo 8

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure di semplificazione per l'innovazione)

1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

«2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'avvio dei lavori è subordinato alla trasmissione da parte dell'operatore di rete alla Soprintendenza competente, di documentazione cartografica rilasciata dalle competenti autorità locali che attesti la sovrapposizione dell'intero tracciato ai sottoservizi esistenti. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla Soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, è altresì depositato in Soprintendenza, ai fini della preventiva approvazione, apposito elaborato tecnico che dia conto anche della risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.

2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, come definita dall'art. 8 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1 ottobre 2003, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attività di scavo sono precedute da indagini non invasive, concordate con la Soprintendenza, in relazione alle caratteristiche delle aree interessate dai lavori. A seguito delle suddette indagini, dei cui esiti, valutati dalla Soprintendenza, si tiene conto nella progettazione dell'intervento, in considerazione del limitato impatto sul sottosuolo, le tecnologie di scavo in minitrincea si considerano esentate dalla procedura di verifica preventiva dell'impatto archeologico di cui all'articolo 25, commi 8 e seguenti, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In ogni caso il Soprintendente può prescrivere il controllo archeologico in corso d'opera per i lavori di scavo.»;



b) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all'edificio predisposte per le reti di

8.0.500 (%)

9.

- comunicazione elettronica ad alta velocità, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'art 1135 del codice civile. Tale disposizione non si applica agli immobili tutelati ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
- c) all'articolo 12, comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto».
2. All'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo le parole: «conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree» sono aggiunte le seguenti: «un'istanza unica»;
- b) al comma 6 dopo le parole: «Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi» sono aggiunte le seguenti: «e delle eventuali opere civili»;
- c) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata, ivi compresi gli interventi sui beni di cui all'art. 10 comma 4 lettera g) del medesimo decreto legislativo n. 42/2004, è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Soprintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata da idonea e completa documentazione tecnica.».
3. All'allegato "B" al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, il capoverso "B.10" è sostituito con il seguente: «B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete - fatta salva la fattispecie dell'installazione delle stesse all'interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che, non superando l'altezza della recinzione del sito, non comporti un impatto paesaggistico ulteriore del sito nel suo complesso, da intendersi ricompresa e disciplinata dal precedente punto A.8 - o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione.».
4. All'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nel caso di interventi finalizzati ad installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il nulla osta di cui al comma 3 viene rilasciato nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Comune.».
5. All'articolo 94, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: «entro sessanta giorni dalla richiesta», sono aggiunte le seguenti: «ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità».

I RELATORI



8.0.500

10.

EMENDAMENTO A.S. 989

Articolo 9

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:



«Articolo 9-bis.

(Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale).

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 365, è aggiunto, infine, il seguente periodo: *“Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali, per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020.”;*

b) al comma 687, il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“Per il triennio 2019 – 2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, viene compresa nell'Area della contrattazione collettiva della Sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.»*



9.0.500

11.

AS 989

Emendamento

Art. 9

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:


“ Articolo 9-bis


(Ricetta medico veterinaria)

1. All'articolo 118, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.193 e successive modificazioni, del 6 aprile, al comma 1 bis, è aggiunto il seguente periodo:

“Il medico veterinario, sotto la propria responsabilità, esclusivamente per gli animali non produttori di alimenti e in casi di comprovata impossibilità ad effettuare la prescrizione con ricetta elettronica, può effettuare la prescrizione in forma cartacea. Per le prescrizioni di medicinali contenenti sostanze ad azione antimicrobica nei casi di cui al primo periodo, il medico veterinario deve trasmettere, via posta elettronica certificata, entro sette giorni lavorativi, copia della ricetta al servizio veterinario competente per territorio e al Centro Servizi Nazionale istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo e Molise di cui al D.M. 2 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001.”.

I Relatori





9.0.600

ART.10

All'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «*negli anni 2018 e 2019*» sono sostituite dalle seguenti: «*nell'anno 2018*» e le parole «*per ciascuno degli anni 2018 e 2019*» sono sostituite dalle seguenti: «*per l'anno 2018*»;

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole «*corso-concorso selettivo di formazione*» sono sostituite dalle seguenti: «*concorso per titoli ed esami*»;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) al terzo periodo le parole «*per l'accesso al corso-concorso*» sono soppresse e le parole «*nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni*» sono sostituite dalle seguenti: «*di almeno cinque anni e che sia confermato in ruolo*»;

d) il sesto e settimo periodo sono soppressi;

e) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «*Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, nonché il periodo di formazione e prova.*»

f) dopo l'ottavo periodo, è aggiunto il seguente: «*Nell'ambito del primo concorso bandito successivamente al 1° gennaio 2019, è assicurato un punteggio aggiuntivo, in sede di valutazione dei titoli, a tutti i concorrenti cui sia stata conferita, per almeno due interi anni scolastici, la qualifica di dirigente scolastico, e che abbiano svolto le relative funzioni, senza essere mai stati valutati negativamente. I predetti soggetti sono ammessi direttamente alle prove scritte del concorso di cui al precedente periodo. A coloro tra i medesimi soggetti che abbiano, altresì, superato tutte le prove, sia scritte sia orali, di precedenti concorsi pubblici per dirigenti scolastici, è riservato il 50 per cento dei posti.*»

2-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di **cinquanta** dirigenti tecnici, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie e alle disposizioni di cui articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, **fermo restando il limite dei posti vacanti e disponibili nel relativo organico.**

2-quater. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 94, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati sino al 31 dicembre 2019. Alla scadenza della predetta proroga, qualora non siano ancora stati immessi in ruolo i vincitori del concorso di cui al comma *2-ter*, possono essere attribuiti nuovi incarichi, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Gli incarichi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma terminano, comunque, con l'immissione in ruolo dei vincitori del concorso.

2-quinquies. Il reclutamento di cui al comma *2-ter* e gli incarichi di cui al comma *2-quater* sono disposti nel limite di una maggiore spesa di personale pari a 7,26 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Nell'anno 2019, è altresì autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per lo svolgimento del concorso di cui al comma *2-ter*.

2-sexies. All'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Ai presidenti delle commissioni di cui al comma 2 presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è dovuto un compenso, nel limite di una maggiore spesa complessivamente non superiore a 7,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. La misura individuale del compenso è definita in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro, anche in considerazione del numero di classi per le quali è svolta la funzione di presidente. Nelle more della contrattazione, la misura individuale del compenso è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”

2-septies. Il fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2020.

2-octies. Il vincolo di cui all'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento.

2-nonies. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle istituzioni scolastiche sino all'immissione in ruolo dei vincitori del concorso di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 10-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole «2018/2019» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020»;
- b) al secondo periodo, le parole «prime fasce delle» sono soppresse e, dopo le parole «2019/2020», sono aggiunte le seguenti: «per il triennio successivo»;
- c) il terzo periodo è soppresso.

14.
10.500 (%)

2-decies. All'onere derivante dal comma 2-quinquies, pari a 7,76 milioni di euro nel 2019 e a 7,26 milioni di euro a decorrere dal 2020, e dal comma 2-septies, pari a 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede, in pari misura, a valere sui risparmi di spesa recati dai commi 1 e 2-bis. All'onere derivante dal comma 2-sexies, pari a 7,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3 della legge 18 dicembre 1997, n. 440."

I RELATORI

Jony Mow

Wen Gull

10.500

15.

A.S. 989 - EMENDAMENTO

Articolo 10

I RELATORI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di semplificare e razionalizzare le procedure di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico è definito, nell'ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica, un piano triennale di interventi per il periodo 2019-2021, nell'ambito delle risorse destinate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nelle more dell'attuazione del suddetto piano triennale di interventi, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti «al 31 dicembre 2021» e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019». ».

Joy Mauro

Hen OUA

10.600

EMENDAMENTO A.S. 989

Art. 11

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli Enti locali).

1. Nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, all'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".

2. Al fine di semplificare gli adempimenti previsti per gli enti locali, in ottemperanza al decreto 7 dicembre 2018 che stabilisce il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019, sono differiti alla stessa data gli adempimenti previsti:

a) dall'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

b) dall'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) dall'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

d) dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

e) dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

f) dall'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all’ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall’Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati”;

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all’ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall’Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati”.

11.0.500 (%)

17.

4. Fermo restando quanto previsto da commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui all'articolo 13 e seguenti del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del CCNL 2016-2018, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.

5. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo tecnico-politico cui partecipano rappresentanti dell'Anci e tecnici del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, nonché del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell'Interno, da individuarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di formulare proposte per la ristrutturazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del debito gravante sugli enti locali in considerazione della durata delle posizioni debitorie e dell'andamento dei tassi correntemente praticati nel mercato del credito rivolto agli enti locali. Ai partecipanti al tavolo di cui al presente comma, non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti, né rimborsi spese.

6. Al primo periodo del comma 866 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per gli anni dal 2018 al 2020" sono soppresse.

7. All'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola "accertamenti" sono inserite le seguenti: "e ad altri interventi di sollecitazione, anche bonaria, al pagamento";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nei casi in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la presente disposizione si applica esclusivamente in relazione alle attività di controllo che spettano alle strutture comunali preposte, nonché ai programmi di collaborazione con il concessionario che coinvolgono personale e strutture del comune, il cui esito sia misurabile con certezza.".

8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 170, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle

18.
11.0.500 (i.)

richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.”.

9. I Comuni, le Province e le Città metropolitane possono ripartire l'eventuale disavanzo, conseguente all'operazione di stralcio dei crediti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione prevista dall'articolo 4 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in un numero massimo di cinque annualità in quote costanti. L'importo del disavanzo ripianabile in 5 anni non può essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

10. Al comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “entro il termine del 15 dicembre 2019”, sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine del 30 dicembre 2019”.


11. Il comma 892 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: “892. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.”;

12. All'onere di cui al comma 11, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020.»



11.0.500

19.

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Articolo 11-bis

(Modifiche all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18)

1. All'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18, le parole: "non superiore" sono sostituite con la seguente "pari".

1 RELATORI

Dario Mauro

Renzo G. M.

11.0.600

Atto Senato 989

Emendamento

Articolo 11

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-bis


(Semplificazioni in materia di auto di servizio)

1. Al fine di favorire il contenimento della spesa pubblica attraverso la riduzione dei consumi, nonché la tutela ambientale attraverso la riduzione delle emissioni, all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso di veicoli il cui valore di emissione di grammi di biossido di carbonio per chilometro, così come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo, sia uguale o inferiore a 160».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica".

I RELATORI



11.0.700


Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis

(Semplificazione in materia di riparto del fondo Forze di Polizia)

L'incremento di 7.500.000 di euro, di cui all'articolo 1, comma 442, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del fondo previsto dall'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è destinato per 2.850.000 euro alla Polizia di Stato, per 2.550.000 euro all'Arma dei carabinieri, per 1.800.000 euro al Corpo della Guardia di finanza e per 300.000 euro al Corpo della Polizia penitenziaria.

I RELATORI



11.0.800

22.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente

"ART. 11-bis

1. Al fine di assicurare una maggiore funzionalità delle attività economico-finanziarie anche connesse alla gestione del fenomeno migratorio, la dotazione organica del personale appartenente alla qualifica dirigenziale di Area I, di prima fascia, del Ministero dell'Interno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, può essere incrementata nella misura di un'unità, con contestuale riduzione di due unità di dirigente di Area I, di seconda fascia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

I RELATORI

Giorgio Napolitano

Antonio Di Pietro

11.0.900